

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, con sede in Vercelli, l'"Unione Interprovinciale degli Agricoltori di Vercelli e Biella", in breve "Confagricoltura Vercelli e Biella".

Essa concorre a costituire la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana a norma dell'art. 3 dello Statuto della Confederazione stessa.

Essa costituisce inoltre la Federazione Regionale degli Agricoltori del Piemonte a norma dell'art. 25 del predetto Statuto confederale.

Art. 2 - L'Unione rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori inquadrati nelle Organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori diretti, singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative.

A tal fine si propone:

a) di tutelare gli interessi della impresa agricola rappresentandola nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed Ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale.

Per l'assolvimento di tali compiti, essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l'agricoltura delle province di Vercelli e Biella, ad elaborare i criteri e a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli Sindacati di Categoria e le singole Sezioni di Prodotto;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati di categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale.

Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma secondo, dello Statuto confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i Sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione dell'Unione, cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.

E' attribuita all'Unione la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadrati.

Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dall'Unione o dai Sindacati interprovinciali di categoria costituiti presso l'Unione deve essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana perché agli effetti della sua validità lo ratifichi.

Del pari l'Unione deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi.

Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di Categoria interessati, contratti integrativi di quelli nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d'intesa con le Federazioni nazionali di Categoria, qualora nelle province non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti;

c) di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonché di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola interprovinciale, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attività le singole Sezioni di Prodotto possono anche, in relazione agli scopi ed alle direttive confederali, studiare e proporre all'Unione eventuali accordi con Organizzazioni e con Enti economici interessati ai vari settori della produzione agricola interprovinciale. Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti della loro validità, alla ratifica della Confederazione;

d) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento di propri rappresentanti o delegati in tutti quegli Enti, Organismi, Istituzioni o Commissioni, in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta od opportuna per i fini di cui alla lettera a);

e) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo;

f) di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza a contratti

interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;

g) di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;

h) di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonché del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'Ente di Patronato;

i) di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali agricole di extra agricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria interprovinciale;

l) di organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta, e anche svolgendo attività editoriale per quanto riguarda l'informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;

m) di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura interprovinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico, e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli.

Art. 2 bis - REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI

Per gli scopi enunciati, l'Unione si propone:

- 1) di coordinare la propria attività con quella delle altre Unioni della regione per il tramite della Federazione Regionale, onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto;
- 2) di attenersi ed uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e della Federazione Regionale.

TITOLO II

DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Art. 3 - ASSOCIATI

Possono aderire all'Unione gli agricoltori ed i coltivatori diretti, persone fisiche e giuridiche, che svolgano attività od abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni di Prodotto che costituiscono l'Unione di cui al Titolo IV del presente Statuto.

Possono altresì aderire all'Unione, a livello territoriale, le Associazioni, gli Enti e le Organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'Unione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa e all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.

Fanno parte dell'Unione anche le Sezioni Interprovinciali dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori e del Sindacato Nazionale Pensionati.

L'attività dei Sindacati interprovinciali di Categoria che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni Nazionali nonché quella delle Sezioni

di Prodotto Interprovinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni di Prodotto Nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito dell'Unione Interprovinciale, attraverso i suoi Uffici e Servizi.

Art. 4 - AMMISSIONE

L'agricoltore o il coltivatore diretto che intende aderire all'Unione in qualità di socio deve presentare domanda alla Presidenza dell'Unione stessa, con l'indicazione del titolo di proprietà o di godimento dell'azienda o del fondo, le forme e le modalità di conduzione e di gestione, gli indirizzi produttivi in atto, la qualifica professionale.

Nel caso di domanda presentata da una persona giuridica, oltre che dai dati presentati nel precedente comma, la domanda deve essere corredata anche dall'atto costitutivo, dallo statuto e dall'eventuale regolamento. Le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 3 comma terzo dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo Statuto.

Sull'ammissione e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di Categoria, alle singole Sezioni di Prodotto ed alle Zone Territoriali delibera il Comitato di Presidenza dell'Unione.

Qualora il socio, per l'esercizio della propria attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categorie, settori e zone, avrà diritto di essere iscritto ai corrispondenti Sindacati, Sezioni e Zone, a meno che una delle qualifiche dal socio stesso rivestita o uno dei luoghi di esercizio dell'attività non sia assolutamente prevalente di fronte alle altre.

Contro la deliberazione del Comitato di Presidenza, in caso di mancato accoglimento della domanda o assegnazione ad un Sindacato, a una Sezione o a una Zona che l'interessato ritenga non conforme all'attività da

lui svolta o al luogo in cui la stessa si svolge, è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla notifica della deliberazione stessa, al Consiglio Direttivo dell'Unione, il quale dovrà decidere nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.

Il socio ammesso verserà una quota di iscrizione a fondo perduto e comunque non ripetibile; la misura di tale quota verrà determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - OBBLIGHI DEI SOCI

L'appartenenza all'Unione comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente Statuto oltre all'obbligo di uniformare i propri comportamenti e quindi di osservare integralmente le norme del Codice Etico approvate dall'Associazione, di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive dell'Unione, nonché di versare il contributo associativo di cui all'art. 6.

L'impegno del socio dura tre anni ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo triennale, se, entro sei mesi dalla scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata.

E' fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni e i contratti di lavoro in vigore ma anche gli altri accordi collettivi nazionali sottoscritti dalla Confederazione, ovvero regionali o provinciali, sottoscritti rispettivamente dalla Federazione Regionale e dalla Unione Interprovinciale.

Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto, ed il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile di espulsione dall'Unione stessa, con

decisione del Consiglio Direttivo, motivata e pubblicata.

Eguale provvedimento potrà essere preso anche a carico del socio che mancasse gravemente alla necessaria disciplina nei confronti dell'Unione.

Art. 6 - CONTRIBUTI

I singoli soci si impegnano a corrispondere all'Unione il contributo associativo annuale, nonché le ulteriori contribuzioni deliberate dagli organi dell'Unione.

E' facoltà dell'Unione far valere i suoi diritti per la riscossione dei suddetti contributi sulla base delle disposizioni di legge.

I contributi sono fissati ogni anno dall'Assemblea sulla base del bilancio approvato dall'Assemblea stessa.

I Sindacati interprovinciali di categoria e le Sezioni interprovinciali di Prodotto potranno richiedere all'Unione specifiche contribuzioni per far fronte ad esigenze particolari.

L'esazione dei contributi deve avvenire a mezzo degli organi dell'Unione Interprovinciale.

In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale fino al giorno dell'effettivo versamento.

Il mancato versamento del contributo associativo annuale comporta, nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto all'assistenza dell'Unione ed alla partecipazione alla sua attività.

I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per la perdita totale del possesso o della proprietà dei terreni o, nel caso di enti ed organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;
- b) per recesso allo scadere del termine previsto dal 2° comma dell'art. 5;
- c) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto o per atto di indisciplina grave o per il mancato rispetto delle regole del Codice Etico verificate a seguito di un procedimento adottato dall'Organo direttivo.

Sulla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto di almeno tre quarti dei membri presenti.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea Generale entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Il ricorso non sospende l'esecutorietà della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al terzo comma dell'art. 3.

L'impegno del versamento dei contributi associativi cessa a partire dell'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la perdita della qualità di socio.

Art. 8 - OBBLIGHI DELL'UNIONE VERSO LA CONFEDERAZIONE E LA FEDERAZIONE REGIONALE

L'appartenenza alla Confederazione comporta l'obbligo di:

- adottare statuti conformi allo statuto ed al regolamento confederale;
- osservare lo statuto ed il regolamento confederale;
- uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della Confederazione;

- adottare il logo della Confagricoltura e riportarlo nell'intestazione della corrispondenza e dei propri atti;
- provvedere al pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli organi confederali ed assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali previsti da norme di legge ovvero dall'autonomia collettiva o da accordi sindacali.

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, l'Unione è tenuta a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa alla Confederazione, la quale potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso di inadempienza o di situazione di particolare gravità e carenza.

Allorché l'Unione debba decidere su argomenti che investono le direttive generali della Confederazione o comunque possano interessare altre associazioni o categorie inquadrate e recare a queste pregiudizio, l'Unione predetta è tenuta a darne tempestiva notizia alla Presidenza confederale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive.

Almeno una volta all'anno, l'Unione indice una assemblea alla quale dovrà essere invitato il Presidente confederale, che potrà farsi rappresentare da un suo delegato.

L'Unione è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statuari delle Federazioni Regionali ed a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione medesima. In caso di mancato adempimento a tale obbligo la Confederazione potrà provvedere in via

diretta avvalendosi dei crediti vantati dalla Unione nei suoi confronti.

Art. 9 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'UNIONE

Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dallo statuto confederale, il Presidente confederale propone la convocazione di un'assemblea straordinaria dell'Unione, perché esamini gli addebiti ad essa mossi. Tale assemblea sarà presieduta dal Presidente confederale o da uno dei Vice Presidenti.

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari e delle direttive confederali, il Comitato Direttivo della Confagricoltura, su proposta del Presidente, ha facoltà di decidere nei confronti dell'Unione:

- a) la sospensione dalle prestazioni istituzionali o comunque dall'assistenza della Confederazione e della Federazione Regionale;
- b) la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale;
- c) la proposta all'Assemblea confederale di deliberare l'espulsione dalla Confederazione.

Qualora nell'Unione si verificano disfunzioni o carenze anche relativamente ad obblighi statutari, oppure di queste sia investita la Confederazione, il Presidente confederale su delibera della Giunta Esecutiva, può nominare un ispettore il quale, senza sostituirsi agli organi direttivi dell'Unione svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.

Qualora si verificano situazioni particolarmente gravi o pericolose carenze nell'attività dell'Unione, il Presidente confederale, su delibera del Comitato Direttivo, nomina un Commissario il quale senza assunzione di

responsabilità alcuna di ordine economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento dell'Unione nel periodo commissariale, sostituirà temporaneamente gli Organi direttivi fino alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino della situazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla Giunta Esecutiva confederale su richiesta motivata.

Nei casi di cui al comma precedente il Comitato Direttivo confederale ha facoltà di decidere anche la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale.

Al Comitato Direttivo confederale sono riconosciuti i poteri di intermediazione - ed all'occorrenza di arbitrato ed intervento - nei confronti della Unione. Contro le decisioni del Comitato Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri.

Nei casi di inadempienza degli obblighi dell'Unione nei confronti della Federazione Regionale, il Consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza dell'inadempienza, può deliberare nei confronti dell'Unione:

- 1) la richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'art. 6 dello Statuto confederale;
- 2) la sospensione dell'assistenza prestata dalla Federazione Regionale;
- 3) la richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli organi confederali, a norma dell'art. 6 del suddetto statuto;
- 4) la richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma degli artt. 6 e 7 dello Statuto confederale.

Art. 10 - ELETTORATO PASSIVO

L'incarico di Presidente dell'Unione Interprovinciale Agricoltori non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi e non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Art. 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO ALLA CONFEDERAZIONE

L'Unione perde la qualità di associato:

- a) per lo scioglimento dell'Unione;
- b) per recesso;
- c) per espulsione da parte della Confederazione a norma dello statuto confederale.

In presenza delle condizioni di cui sopra è in facoltà della Confederazione di promuovere la costituzione di altra corrispondente organizzazione Provinciale o Interprovinciale per gli scopi di cui al presente Statuto.

TITOLO III

ORGANI DELL'UNIONE

Art. 12 - ORGANI DELL'UNIONE

Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli Organi dell'Unione, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere soci dell'Unione stessa.

Tutte le cariche sono gratuite.

Per le assemblee che comportano investimenti di capitali o modifiche dello Statuto dovrà essere nominato segretario un notaio.

Art. 13 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dell'Unione è costituita da tutti i soci iscritti ad essa e in regola col pagamento della quota associativa degli ultimi due anni compreso l'anno in corso.

All'assemblea partecipano anche i delegati delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 3, nel numero stabilito dai rispettivi accordi, con voto consultivo.

I componenti dell'Assemblea potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all'Assemblea, designato con delega scritta.

Ad una stessa persona non possono essere affidate più di due deleghe.

Art. 14 - ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, non oltre il 31 marzo; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, od in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza o del Collegio dei Revisori dei Conti, o a richiesta di due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto.

Se due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto chiedono che sia convocata l'Assemblea, la convocazione dell'Assemblea stessa dovrà aver luogo entro due mesi dalla data della richiesta.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

All'Assemblea Generale ordinaria è invitato il Presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

Art. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso spedito o inviato per posta elettronica ai componenti di essa almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza e mediante annuncio sull'organo di stampa dell'Unione, pubblicato prima della data dell'adunanza. Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissate per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a cinque giorni.

Art. 16 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, decide il voto del Presidente.

Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per la nomina di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a

meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale composto da un presidente e due o più scrutatori.

Le candidature di persone per le cariche elettive di competenza dell'Assemblea possono essere presentate anche nella sede assembleare stessa, salvo diverse disposizioni previste da un eventuale regolamento elettorale.

Art. 17 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA - VERBALE

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Unione. In caso di sua assenza o impedimento, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro presidente, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata, entro 30 giorni, alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

Art. 18 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo di cui all'art. 19 lettera a);
- 2) l'elezione dei probiviri;
- 3) la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Unione, nell'ambito ed in armonia con le direttive confederali;
- 4) l'approvazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, del bilancio

preventivo e del rendiconto consuntivo;

5) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Unione e la nomina dei liquidatori;

6) la determinazione dei contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Unione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;

7) la determinazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, della misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione;

8) le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di associato, ai sensi dell'art. 7;

9) la nomina dei Revisori dei Conti e la determinazione del loro emolumento;

10) la proposizione dei ricorsi al Comitato Direttivo confederale avverso le determinazioni della Giunta Esecutiva confederale concernenti la misura del contributo associativo da versare alla Confederazione;

11) l'istituzione dei delegati comunali ed intercomunali su proposta del Consiglio Direttivo;

12) l'approvazione di un eventuale regolamento elettorale;

13) l'approvazione del Codice Etico.

Art. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito:

a) da 14 Consiglieri soci dell'Unione eletti dall'Assemblea Generale;

b) dai membri delle Consulte Territoriali di Zona eletti dalle rispettive assemblee;

c) dai Presidenti dei Sindacati Interprovinciali di categoria e delle Sezioni

interprovinciali dell'Anga e del Sindacato Nazionale Pensionati;

d) dai Presidenti delle Sezioni di Prodotto.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito il Presidente ed un Vice Presidente così come stabilito al successivo art. 24.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa con voto consultivo, un delegato per ciascuna delle Associazioni, degli Enti e delle Organizzazioni di cui al 3° comma dell'art. 3 ove stabilito nei rispettivi accordi.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni bimestre, e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di categoria, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Unione.

Per la convocazione, per la validità delle adunanze, per le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali, si osservano le norme stabilite per l'Assemblea Generale.

In casi di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con preavviso non minore di tre giorni.

Art. 21 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

1) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'agricoltura delle province, seguendo le direttive generali stabilite dall'Assemblea;

2) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura,

le categorie e gli agricoltori associati;

3) deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni Nazionali di Categoria, su un diverso ordinamento dei Sindacati stessi nell'ambito dell'Unione;

4) ratificare gli Statuti dei Sindacati Interprovinciali di Categoria e i regolamenti delle Sezioni Interprovinciali di Prodotto e le modifiche degli stessi;

5) proporre all'Assemblea l'istituzione dei delegati comunali ed intercomunali e determinare modalità e criteri per le elezioni dei delegati medesimi;

6) approvare il bilancio preventivo e rendiconto consuntivo dell'Unione da presentare all'Assemblea Generale, tenuto conto dei termini di cui all'art. 18 punto 4;

7) designare i componenti il Comitato di Presidenza di cui all'art. 22 del presente statuto;

8) conferire ai componenti il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, eventuali incarichi di interesse sindacale;

9) nel caso in cui si verifichi una carenza nella composizione del Consiglio Direttivo relativamente ai consiglieri di cui all'art. 19 lettera a), subentra il primo dei non eletti previa ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;

10) individuare i prodotti, i settori di produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni Provinciali di prodotto;

11) designare i delegati a rappresentare l'Unione alla assemblea della Federazione Regionale Agricoltori nonché gli ulteriori componenti il

Comitato Direttivo della Federazione Regionale Agricoltori eventualmente spettanti all'Unione;

12) designare alla Federazione Regionale Agricoltori il rappresentante dell'Unione al Comitato per i Problemi Organizzativi ed al Comitato per i Problemi Sindacali, al Comitato per i Problemi dell'Ambiente e del Territorio ed al Comitato per i Problemi delle aree economicamente svantaggiate;

13) proporre all'Assemblea i contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Unione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;

14) proporre all'Assemblea la misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4;

15) deliberare gli accordi con le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 3;

16) deliberare sui ricorsi contemplati dal quarto comma dell'art. 4 del presente Statuto;

17) approvare l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi;

18) ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza e dal Presidente;

19) dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Comitato di Presidenza ed attuare quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari;

20) adottare il Codice Etico.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e da tre componenti designati dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito rispettando il principio della loro appartenenza a differenti Sindacati di categoria.

Art. 23 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:

- 1) collaborare col Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad esso affidati dal Consiglio Direttivo;
- 3) deliberare sull'ammissione a socio e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di categoria alle singole Sezioni di Prodotto ed alle singole Zone Territoriali, ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del presente Statuto;
- 4) predisporre il bilancio ed il rendiconto consuntivo dell'Unione da presentare per l'esame al Consiglio Direttivo;
- 5) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Unione;
- 6) predisporre l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi, da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- 7) approvare, su proposta del Presidente, le assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale;
- 8) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi

statutari.

Nei casi di urgenza il Comitato di Presidenza è autorizzato ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione.

Art. 24 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo ambito.

I Vice Presidenti sono in numero di tre; uno è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo ambito, gli altri due sono di diritto i Presidenti delle Consulte Territoriali di Zona; in caso di loro espressa rinuncia sono eletti dal Consiglio Direttivo nel suo ambito rispettando il principio di una loro provenienza da zone diverse.

Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carico tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente da Lui delegato o, in mancanza di delega, dal Vice Presidente eletto dal Consiglio.

In caso di assenza dei Vice Presidenti, il Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad un delegato di Sua nomina.

Art. 25 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Unione;

- 3) esaminare e risolvere le questioni interne degli Uffici e del personale;
- 4) compiere nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
- 5) partecipare all'Assemblea Generale della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, giusta l'art. 10 lettera a) dello Statuto confederale;
- 6) partecipare al Consiglio Direttivo della Federazione Regionale.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

Art. 26 - DURATA DELLE CARICHE

Coloro che vengono nominati dalle assemblee e dal Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 27 - REVISORI DEI CONTI

L'assemblea nomina, anche fuori dal proprio seno, un collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione e ne riferisce all'assemblea con la relazione sul conto consuntivo, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti effettivi o, in loro assenza, i supplenti, partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 28 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Generale dell'Unione nomina un Collegio dei Probiviri composto da tre membri i quali durano in carica tre anni.

L'appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Unione.

Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano la interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e che non siano riservate ad altri Organi dell'Unione.

Ad esso possono essere definiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero sorgere tra le Organizzazioni aderenti.

Art. 29 - DELEGATI COMUNALI ED INTERCOMUNALI

Nei singoli comuni, ove ciò si renda opportuno, l'Assemblea Generale potrà deliberare l'istituzione di Delegati comunali, rappresentanti dei soci che svolgono la loro attività nei comuni medesimi e dagli stessi eletti secondo modalità e criteri determinati dal Consiglio Direttivo.

Tale disposizione potrà essere applicata anche a livello intercomunale.

I Delegati comunali ed intercomunali partecipano all'Assemblea Generale dell'Unione.

I Delegati comunali ed intercomunali durano in carica tre anni.

Art. 30 - ZONE TERRITORIALI

Ai fini organizzativi il territorio in cui si svolge l'attività dell'Unione è suddiviso nelle zone territoriali di Vercelli e Biella comprendenti i comuni delle rispettive province.

Alle Zone sono affidate, limitatamente al loro territorio

- a) lo studio e la soluzione dei problemi agricoli;
- b) i rapporti con le istituzioni locali e con gli organismi politici, sindacali ed economici;
- c) la composizione delle controversie nascenti dall'applicazione dei

contratti e dagli accordi collettivi di lavoro.

L'attività delle Zone si svolge entro i limiti posti dagli orientamenti generali dell'Unione e dal rispetto degli interessi delle altre Zone.

Pertanto gli Organi centrali dell'Unione controllano l'operato delle Zone alle quali possono sempre imporre direttive; possono inoltre intervenire in via sostitutiva quando insorgano conflitti tra le Zone e quando lo imponga l'interesse generale dell'Unione.

Art. 31 - RAPPRESENTANZE TERRITORIALI

Le funzioni affidate alle Zone sono esercitate da Consulte di Zona composte per la Consulta di Vercelli dal Presidente e da quattro membri, per la Consulta di Biella dal Presidente e da due membri, elette dai soci delle rispettive zone convocati in apposita assemblea indetta e presieduta dal Presidente dell'Unione o da suo delegato, purché socio e membro del Consiglio Direttivo dell'Unione.

Per la convocazione, la costituzione e lo svolgimento dell'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le modalità stabilite per l'Assemblea Generale dell'Unione.

L'attività delle Consulte si svolge su iniziativa dei rispettivi Presidenti che procedono alla loro convocazione; alle riunioni devono sempre essere invitati il Presidente e il Direttore dell'Unione.

I Presidenti delle Consulte possono convocare l'Assemblea di Zona per la trattazione dei problemi del territorio di competenza dando tempestivo avviso al Presidente dell'Unione che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo di persona delegata.

Art. 32 - DIREZIONE E PERSONALE DELL'UNIONE

L'attività dell'Unione si esplica a mezzo dei Servizi e degli Uffici, in base ad un regolamento ed a un organico approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore dell'Unione:

a) sovrintende a tutti i servizi ed uffici dell'Unione e ne regola l'attività.

Egli è di diritto capo del personale;

b) applica le deliberazioni degli Organi dell'Unione, studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;

c) partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi dell'Unione, è Segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;

d) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;

e) propone, agli organi competenti, l'assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale;

f) firma congiuntamente al Presidente tutti gli atti, contratti, documenti dell'Unione, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima degli Organi competenti;

g) in caso di sua assenza, designa la persona che dovrà sostituirlo, sottoponendo la designazione alla ratifica del Presidente.

TITOLO IV

SINDACATI INTERPROVINCIALI DI CATEGORIA E

SEZIONI ECONOMICHE INTERPROVINCIALI

Art. 33 - ORDINAMENTO

L'Unione Interprovinciale ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei

confronti delle autorità di governo e della regione e delle altre associazioni professionali.

L'Unione si articola attraverso i seguenti sindacati di categoria:

- 1) Sindacato Interprovinciale dei Proprietari Conduttori in Economia e delle Forme Associative che inquadra i proprietari conduttori in economia e i concedenti di beni a conduzione associata o gestiti in forma societaria;
- 2) Sindacato Interprovinciale degli Affittuari Conduttori in Economia che inquadra gli affittuari conduttori in economia;
- 3) Sindacato Interprovinciale dell'Impresa Familiare Coltivatrice che inquadra i diretti coltivatori a qualsiasi titolo.

Questi hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell'azione dell'Unione Interprovinciale degli Agricoltori.

Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie professionali può essere presa dai rispettivi Sindacati Interprovinciali previa autorizzazione dell'Unione Interprovinciale degli Agricoltori.

I Sindacati Interprovinciali costituiscono, con i sindacati della stessa categoria professionale delle altre province, le federazioni nazionali di categoria previste dall'art. 24 del vigente statuto confederale.

E' in facoltà del Sindacato Interprovinciale di ricorrere al Consiglio Direttivo dell'Unione o al Collegio dei Probiviri contro le direttive dell'Unione ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresentata.

Il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri è altresì competente a decidere degli eventuali contrasti tra singoli Sindacati Interprovinciali di categoria.

Art. 34 - SINDACATI INTERPROVINCIALI DI CATEGORIA

Ogni Sindacato Interprovinciale costituente l'Unione deve predisporre un proprio Statuto che preveda fra l'altro i propri organi direttivi e le rispettive competenze.

Lo Statuto di ogni Sindacato deve essere adattato allo Statuto dell'Unione ed a quello della Federazione Nazionale di categoria.

Lo Statuto deliberato dall'Assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione del Comitato Direttivo dell'Unione Interprovinciale.

Art. 35 - ORGANI DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

Al fine di realizzare una organica e specifica funzione di promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell'attività tecnica ed economica, relativamente ai singoli prodotti, l'Unione Interprovinciale Agricoltori si articola in Sezioni di Prodotto.

Esse inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le produzioni rappresentate e svolgono la loro attività in base a propri regolamenti approvati rispettivamente dal Consiglio Direttivo dell'Unione e ratificati dalla corrispondente Federazione Nazionale di Prodotto.

Art. 36 - SEZIONI DI PRODOTTO INTERPROVINCIALI

Le Sezioni di Prodotto Interprovinciali, di cui all'art. 3, inquadrano i soci in relazione alle produzioni rappresentate per i settori d'interesse.

Sulla base di un proprio regolamento, i soci di ciascuna Sezione Interprovinciale di Prodotto eleggono il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Non potranno comunque essere eletti alla Presidenza o alla Vice Presidenza

i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.

I Presidenti delle Sezioni Interprovinciali di Prodotto sono membri di diritto del Consiglio Direttivo della stessa.

Le Sezioni Interprovinciali di Prodotto concorrono per i singoli prodotti di interesse e di rilevanza regionale a formare le Sezioni Regionali di Prodotto.

I Presidenti delle Sezioni Interprovinciali sono componenti dell'assemblea della Federazione regionale e, secondo le procedure e nei limiti, giusta l'art. 26 dello Statuto confederale, fanno parte del Consiglio Direttivo della medesima.

A ciascun componente le Sezioni di Prodotto Interprovinciali è attribuito un voto.

TITOLO V

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Art. 37 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo spettino e vengano in possesso dell'Unione;
- b) dalle quote di iscrizione dei singoli soci;
- c) dalle eccedenze dei bilanci annuali.

Art. 38 - ENTRATE

Le entrate dell'Unione sono costituite:

- a) dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'assemblea nonché dalle quote di pertinenza dell'Unione sui

proventi a carattere nazionale o provinciale relativi ad attività svolte dall'Organizzazione;

b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi dell'Unione e da ogni altro tipo di contribuzione.

Art. 39 - AMMINISTRAZIONE

Il Comitato di Presidenza determina le modalità per l'erogazione delle spese, e per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Unione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 40 - BILANCI

Per ciascun anno solare sono compilati ed approvati annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

Il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario:

a) sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme con la relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIOGLIMENTO UNIONE

Art. 41 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'assemblea, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 42 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'UNIONE

Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Unione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione. Essa devolgerà il patrimonio residuo dell'Ente ad altra associazione con finalità analoghe e a fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 - Sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto confederale, poteri di intermediazione e all'occorrenza di arbitrato e di intervento, al Comitato Direttivo confederale, e in seconda istanza al Collegio dei Probiviri confederali dell'Unione, per quanto riguarda i suoi rapporti con le altre Organizzazioni confederate.

Art. 44 - Fino alla costituzione degli Organi e all'elezione delle cariche dell'Unione in base alle norme previste dal presente Statuto, rimangono in

vigore gli organi e le cariche in funzione all'atto dell'approvazione di esso.

Art. 45 - Il presente Statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, una volta deliberato dall'assemblea, deve essere trasmesso entro un mese per la sua approvazione al Comitato Direttivo Confederale.

Art. 46 - E' in facoltà dell'assemblea delegare con apposita delibera il Consiglio Direttivo ad apportare tutte le modifiche al presente statuto che fossero richieste dalla Confederazione per ratificarlo, nonché ad apportare in prosieguo tutte quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il presente statuto a quello confederale, giusta l'art. 39 dello stesso Statuto confederale.

Art. 47 - Nel caso di mancato adeguamento o in presenza di norme che comunque siano in contrasto con lo statuto confederale, prevalgono le disposizioni del medesimo.

Vercelli, 20 maggio 2014.

All'originale firmato:

PAOLO CARRA'

VINCENZO MINIERI notaio (sigillo).